

D.L. 30 novembre 2020, n. 157 [\(1\)](#) [\(2\)](#) (art. 22).

Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2020, n. 297.

[\(2\)](#) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il [Comunicato 1° febbraio 2021](#), pubblicato nella G.U. 1° febbraio 2021, n. 26.

Art. 22. Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario [\(52\)](#) [\(53\)](#)

[1. Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario di cui all'[articolo 1, comma 841, lettera b\), della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020. Il contributo non concorre alla determinazione del saldo di cui al [comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#). Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta. Ai relativi oneri pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32

Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

]

(52) Il presente provvedimento è stato abrogato dall' [art. 1, comma 2, L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), a decorrere dal 25 dicembre 2020. A norma del citato comma 2 restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

Vedi, anche, il [Comunicato 1° febbraio 2021](#), pubblicato nella G.U. 1° febbraio 2021, n. 26.

(53) Vedi, ora, l' [art. 32-quater, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#).